



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 38

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA
ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FABIO CERATO	SINDACO	Sì
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	Sì
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	Sì
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	Sì
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	Sì
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	Sì
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	Sì
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	Sì
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	Sì
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	Sì
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: DATTILA Federico e STROBBIA Roberto.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 201/2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23/12/2022, n. 201 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente a oggetto il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (nel prosieguo anche “Decreto Riordino” o “Decreto”), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale», con esclusione dei «servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale» (art. 35), nonché degli «impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane» (art. 36);
- i servizi pubblici locali «rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità» (art. 3, comma 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda a esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l’Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall’Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, comma 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) a rilevanza economica:

i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, comma 1, lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività e autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell’Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via

immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva;

c) a rete e non a rete:

l'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto definisce "servizi pubblici locali a rete" i «servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, organizzati tramite reti strutturali come, a esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto a un generico compenso, ma vada circoscritto a un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

CONSIDERATO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società in house;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale a rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- la ricognizione rileva, inoltre:
 - a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
 - b) la misura del ricorso all'affidamento a società in house;
 - c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società in house, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, comma 5, del Decreto);

DATO ATTO, inoltre, che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, comma 3 e 26, comma 11 del TUSP);
- per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, comma 3), ossia entro il 31/12/2023;
- per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà, in sede di prima applicazione, alla situazione esistente al 31/12/2022;
- si rende necessario procedere alla ricognizione annuale per l'anno 2025 avendo a riferimento la situazione alla data del 31/12/2024;

TENUTO CONTO della propria precedente deliberazione n. 39 del 19/12/2024 ad oggetto: "Ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022" con la quale si è proceduto ad effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con riferimento alla situazione alla data del 31/12/2023;

VERIFICATO che:

- relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 del D.Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada, distribuzione gas naturale);
- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

RILEVATO che il richiamato Decreto Direttoriale 639/2023 ha puntualmente individuato i servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete ai quali applicare le disposizioni del D.Lgs. 201/2022 e che, tuttavia, ravvisata l'imprescindibilità del rispetto dei disposti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, cui deve conformarsi l'operato delle pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno procedere alla ricognizione di tutti i servizi in essere al fine di avere un più ampio e puntuale quadro d'insieme;

RICHIAMATI:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV del 05.03.2008, n. 2008 (in materia di servizi di riscossione e di supporto amministrativo);
- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V del 12.06.2009, n. 3766 (in materia di servizi strumentali a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica);

- la deliberazione n. 15/2011/INPP della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana;
- il parere del Consiglio di Stato n. 1784/2022 (rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità di coprire tutti i costi);
- l'atto di segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. AS1959 del 06/03/2024;
- la deliberazione n. 7/2024/PAS del 16/04/2024 della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia in materia di distinzione tra servizio pubblico locale e servizio strumentale;
- il parere AS2030/2024 del 18/07/2024 (Città di Treviso) pubblicato sul Bollettino n. 34 del 26/08/2024 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che rileva come sia compito dell'Ente locale verificare, caso per caso, la riconduzione dei servizi nel perimetro applicativo del D.Lgs. 201/2022;
- il parere AGCM – AS2070/2025 concernente l'individuazione dei servizi strumentali;
- la sentenza del TAR Veneto n. 1556/2025 in materia di servizi strumentali;
- il parere AGCM – AS2091/2025 in cui l'Autorità ribadisce il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche e che la definizione di “servizio economico di interesse generale” sia da apprezzare caso per caso;

DATO ATTO, inoltre, che l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 affida all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal D.Lgs. 201/2022:

- la deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, comma 5, del Decreto);
- la relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale (art. 14, comma 3, del Decreto);
- la deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, comma 2, del Decreto) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;
- contratto di servizio sottoscritto dalle parti (art. 31, comma 2, del Decreto);
- la relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, comma 2, del Decreto);

RILEVATO che ANAC, nel suo manuale utente per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della trasparenza TSPL, presenta una elencazione di servizi pubblici come nel seguente elenco: trasporto pubblico locale, rifiuti, servizio idrico integrato, ristorazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza minori, farmacie, servizi cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, distribuzione di energia elettrica, distribuzione di gas naturale, parcheggi, illuminazione pubblica, asili nido, impianti sportivi, biblioteche, manutenzione edifici, assistenza disabili, riscossione tributi, supporto amministrativo, servizi sociali, trasporto scolastico, teatri, musei, servizi di manutenzione, varie tipologie o altro;

RITENUTO pertanto necessario procedere a effettuare la ricognizione relativa ai servizi sopra elencati;

CONSIDERATO che, con riferimento ai servizi non a rete, dev'essere rimessa all'ente affidante, nella sua autonomia organizzativa, la verifica della configurazione o meno fra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, tenuto conto anche delle specificità del contesto territoriale, dei fabbisogni rilevati e delle modalità di erogazione;

TENUTO CONTO dei seguenti principi di massima:

- è opportuno ricondurre il perimetro del servizio da rilevare all’oggetto dell’affidamento, come determinato a monte dal soggetto affidante secondo i propri canoni organizzativi, piuttosto che analizzare servizi standard astrattamente definiti (ad esempio, rifacendosi alle articolazioni di bilancio o all’elencazione inserita in provvedimenti legislativi o regolamentari, ovvero ancora a indagini statistiche quali la rilevazione dei fabbisogni standard);
- devono essere esclusi dalla rilevazione i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, ovvero quelli riconducibili ai settori sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;
- non possono essere considerati servizi pubblici locali, secondo la definizione di legge, quelli che non sono rivolti ad un’utenza esterna, ma sono erogati direttamente all’ente affidante a supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui è titolare (cosiddetti servizi strumentali);
- in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale (in particolare: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 858/2021), è inoltre ragionevole escludere dalla rilevazione quei servizi implicitamente “non economici”, che non possono essere fonte di remunerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto, e per i quali l’intervento economico del Comune non è tanto a supporto dell’equilibrio della gestione ma è decisivo per l’esistenza stessa del servizio;
- infine, non sono oggetto della rilevazione i servizi pubblici locali che, pur erogati dall’ente, non risultano “affidati” all’esterno, ma gestiti in economia oppure mediante aziende speciali, come previsto dall’art. 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 201/2022;

VISTA l’allegata tabella contenente l’elenco dei servizi erogati dal Comune di Vigone tra cui, anche, quelli aventi rilevanza economica e, per ciascuno degli stessi, la dettagliata analisi delle condizioni di fatto riferentisi alla presente ricognizione;

RILEVATO che l’allegato elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica anno 2025 ricognizione alla data del 31 dicembre 2024, è funzionale a una verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall’ente che possono rientrare nell’ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022; l’effettivo ambito della ricognizione, stante il tenore letterale della norma, è circoscritto ai “servizi affidati”, ovvero che comportino il coinvolgimento di un soggetto terzo, escludendo quelli in economia; nelle more dell’effettiva conferma di tale orientamento del legislatore, si ritiene utile censire anche i servizi gestiti “in economia”. L’elenco allegato riporta i principali servizi pubblici locali tratti da indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dall’elenco dei servizi a domanda individuale, dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e dalla prassi;

DATO ATTO che:

- l’art. 30 del Decreto prevede l’obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d’Ambito;

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, la relazione da redigersi a seguito della ricognizione di tali servizi costituisce appendice al piano approvato con la successiva deliberazione, in questa stessa seduta, di revisione periodica ordinaria annuale delle partecipazioni societarie, di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel caso in cui siano presenti servizi pubblici locali a rilevanza economica, qui esaminati ed elencati nell’allegata tabella, affidati a società in house;

CONSTATATO che la fattispecie di cui al precedente capoverso non risulta essere presente per il Comune di Vigone, come si evince dall'allegata tabella di analisi dettagliata dei servizi, determinando che non è necessario provvedere all'allegazione di alcuna relazione, quale appendice, al piano di revisione periodica ordinaria annuale delle società partecipate in approvazione con la successiva deliberazione in questa stessa seduta, come disciplinata dagli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house;

RITENUTO, quindi, di circoscrivere la ricognizione a quanto indicato nel prospetto e nella relazione in allegato;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dell'atto ricognitorio in quanto già competente a deliberare sulla razionalizzazione delle società partecipate;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2017;
- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86, paragrafo 2 del trattato Ce) del Testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli articoli 76 e 117, primo comma e secondo comma, lettera e, della Costituzione;
- l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);
- il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato in data 25/09/2023 avente per oggetto la "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. 201 del 2022", pubblicato in data 25/09/2023;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dai Responsabili di ciascun Settore a in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che assume, altresì, contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i;
- **DI DARE ATTO**, richiamando quanto in premessa addotto, che non ricorre la necessità di provvedere all'allegazione di alcuna relazione, quale appendice, al piano di revisione periodica ordinaria annuale delle società partecipate in approvazione con la successiva deliberazione in questa stessa seduta, come disciplinata dagli artt. 7, 8, 9, 17 e 30 del D.Lgs. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house, non sussistendo la fattispecie;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi del D.Lgs. 201/2022, il perimetro della ricognizione viene individuato come indicato nell'allegato prospetto ricognitorio.
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, l'allegato documento costituente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2025 alla data del 31/12/2024 presenti sul territorio del Comune di Vigone, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che l'elenco è funzionale a una verifica di tutti gli interventi erogati (direttamente o indirettamente) dall'ente che possono rientrare nell'ampia definizione di servizio pubblico locale a rilevanza economica prevista dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022 o a rilevanza non economica – a rete e non a rete – e di servizio strumentale all'attività istituzionale dell'Ente;
- **DI PUBBLICARE** la ricognizione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente";
- **DI TRASMETTERE** la documentazione all'A.N.A.C., tramite pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano, al fine di provvedere all'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura FILLIOL

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ANNO 2025 - RICOGNIZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

Comune di VIGONE (TO)

Nr	Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
1	Trasporto pubblico locale	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	Servizio non reso (a rete)	NO
2	Rifiuti	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità dell'autorità d'ambito ATO-R e Consorzio Acea Pinerolese - rilevanza economica - ricognizione in capo ai soggetti titolari (a rete)	NO
3	Servizio idrico integrato	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità dell'autorità d'ambito ATO-3 - rilevanza economica - ricognizione in capo ai soggetti titolari (a rete)	NO
4	Ristorazione scolastica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - servizio pubblico locale in concessione - privo di rilevanza economica essendo reso anche all'utenza che non ha la possibilità di contribuire, con copertura del costo a carico delle risorse di bilancio dell'ente derivanti dalla fiscalità generale - richiedono necessariamente l'intervento pubblico per rendere attuabile e sostenibile il servizio	NO
5	Assistenza domiciliare	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali pinerolese - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica essendo un servizio sociale di interesse generale - ricognizione in capo ai soggetti titolari	NO
6	Assistenza minori	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali pinerolese - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica essendo un servizio sociale di interesse generale - ricognizione in capo ai soggetti titolari	NO
7	Farmacie	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
8	Servizi cimiteriali	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico - le contribuzioni degli utenti non coprono, neanche in via potenziale, i costi del servizio - disavanzo a carico delle risorse di bilancio dell'ente derivanti dalla fiscalità generale - Richiede necessariamente l'intervento pubblico per rendere attuabile e sostenibile il servizio - servizio reso in condizioni strutturalmente anti-economiche che ne escludono la remuneratività - rischio operativo in capo all'ente	NO
9	Manutenzione del verde pubblico	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio pubblico locale che può acquisire rilevanza economica, seppure in via indiretta - nel caso del nostro ente non risulta caratterizzato da rilevanza economica ma servizio strumentale all'attività istituzionale dell'ente - il comune eroga al soggetto affidatario il corrispettivo per il servizio prestato - non vi è contribuzione a carico dell'utenza - l'ente garantisce l'igiene pubblica e la sicurezza per la fruizione dei beni da parte dell'utenza - l'affidatario non ha alcun tipo di rapporto con l'utenza - il rischio di impresa non risulta traslato in capo all'operatore economico	NO
10	Distribuzione di energia elettrica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	Escluso dal perimetro ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 201/2022 - E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - rilevanza economica (a rete)	NO
11	Distribuzione di gas naturale	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	Escluso dal perimetro ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 201/2022 - rilevanza economica - ITALGAS S.P.A. (a rete)	NO
12	Parcheggi	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
13	Illuminazione pubblica	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto prevede operazioni svolte su beni patrimoniali e non direttamente a favore degli utenti finali, caratteristica che lo assimila ad attività strumentale - affidato tramite convenzione SCR Piemonte - il comune eroga al soggetto affidatario il corrispettivo per il servizio prestato - non vi è contribuzione a carico dell'utenza - l'ente garantisce il corretto funzionamento degli impianti per la fruizione da parte dell'utenza - l'affidatario non ha alcun tipo di rapporto con l'utenza - il rischio di impresa non risulta traslato in capo all'operatore economico	NO
14	Asili nido	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità privata - il comune è unicamente proprietario dell'immobile e non è titolare della gestione del servizio.	NO

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ANNO 2025 - RICOGNIZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

Comune di VIGONE (TO)

Nr	Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
15	Impianti sportivi	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - servizio in concessione ad associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro tramite convenzione (il comune interviene con l'erogazione di un contributo annuale) - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico per le dimensioni e le caratteristiche del nostro ente - potenzialmente non remunerativo in quanto gli introiti tariffari non coprono per intero i costi di gestione (il comune interviene con l'accollo delle spese relative alle utenze poste a carico delle risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale). Il mantenimento della titolarità in capo al comune lo potrebbe assimilare ad un servizio strumentale - richiedono necessariamente l'intervento pubblico per rendere attuabile e sostenibile il servizio. la copertura dei costi di produzione non può avvenire, nemmeno in via astratta, con la contribuzione degli utenti - servizio reso in condizioni strutturalmente anti-economiche che ne escludono la remuneratività - il rischio operativo permane in capo all'ente	NO
16	Biblioteche	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	Servizio Pubblico Locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico - il servizio è completamente gratuito	NO
17	Manutenzione edifici	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio strumentale - il Comune eroga al soggetto affidatario il corrispettivo per il servizio prestato - non vi è contribuzione a carico dell'utenza - l'ente garantisce la manutenzione e la sicurezza per la fruizione dei beni da parte dell'utenza - l'affidatario non ha alcun tipo di rapporto con l'utenza	NO
18	Assistenza persone con disabilità	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali pinerolese - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica essendo un servizio sociale di interesse generale - ricognizione in capo ai soggetti titolari	NO
19	Riscossione tributi coattiva	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	Gestito da Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ente pubblico economico istituito ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazione della legge 01/12/2016 n. 225, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale - servizio strumentale	NO
20	Supporto amministrativo	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A titolarità comunale - servizio privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico, privo di tariffazione e non reso all'utenza - servizio strumentale a corredo dei servizi resi all'utenza	NO
21	Servizi sociali	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	A titolarità del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali pinerolese - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica essendo un servizio sociale di interesse generale - ricognizione in capo ai soggetti titolari	NO
22	Trasporto scolastico, alunni disabili e persone con disabilità	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto erogato anche all'utenza che non ha la possibilità di contribuire e strutturalmente antieconomico - le contribuzioni degli utenti non coprono, neanche in via potenziale, i costi del servizio - disavanzo posto a carico delle risorse di bilancio dell'ente derivanti dalla fiscalità generale il rischio di impresa non risulta traslato in capo all'operatore economico - richiede necessariamente l'intervento pubblico per rendere attuabile e sostenibile il servizio - la copertura dei costi di produzione non può avvenire, nemmeno in via astratta, con la contribuzione degli utenti - servizio reso in condizioni strutturalmente anti-economiche che ne escludono la remuneratività	NO
23	Teatri	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico - le contribuzioni degli utenti non coprono, neanche in via potenziale, i costi del servizio	NO
24	Musei	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
25	Servizi di manutenzione	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio strumentale - il comune eroga al soggetto affidatario il corrispettivo per il servizio prestato - non vi è contribuzione a carico dell'utenza - l'ente garantisce la manutenzione e la sicurezza per la fruizione dei beni da parte dell'utenza - l'affidatario non ha alcun tipo di rapporto con l'utenza	NO
26	Casa di riposo e di ricovero	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
27	Gestione mense dipendenti	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - appalto di servizi - servizio strumentale	NO
28	Gestione spiagge, stabilimenti balneari e approdi turistici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO

ELENCO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ANNO 2025 - RICOGNIZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2024

Comune di VIGONE (TO)

Nr	Servizio	rif.	Modalità di gestione	Note	AFFIDATI A TERZI, A TITOLARITA' COMUNALE E A RILEVANZA ECONOMICA - OGGETTO DI RICOGNIZIONE IN CAPO AL COMUNE (SI/NO)
29	Gestione convitti, ostelli, case vacanze, campeggi e aree camper	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
30	Gestione colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
31	Gestione mercati e fiere	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
32	Gestione trasporti ed onoranze funebri	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
33	Gestione auditorium, palazzi dei congressi, sale convegni	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico - le contribuzioni degli utenti non coprono, neanche in via potenziale, i costi del servizio - disavanzo posto a carico delle risorse del bilancio dell'ente derivanti dalla fiscalità generale	NO
34	Alberghi (compresi quelli diurni)	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
35	Bagni pubblici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
36	Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
37	Giardini zoologici e botanici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
38	Mattatoi pubblici	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
39	Pesa pubblica	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale a rilevanza economica	NO
40	Spurgo di pozzi neri	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
41	Pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale privo di rilevanza economica in quanto strutturalmente antieconomico - le contribuzioni degli utenti non coprono, neanche in via potenziale, i costi del servizio - disavanzo posto a carico delle risorse del bilancio dell'ente derivanti dalla fiscalità generale	NO
42	Trasporti di carni macellate	Servizi a domanda individuale (DM 31/12/1983)	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
43	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane	c. 7 art. 4 D. Lgs. 175/2016	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
44	Gestione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	c. 7 art. 4 D. Lgs. 175/2016	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale a rilevanza economica	NO
45	Produzione, trattamento, lavorazione e immissione in commercio del latte e dei prodotti lattiero-caseari	c. 9quater art. 4 D. Lgs. 175/2016	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
46	Illuminazione votiva	c.26 art. 34 DL 179/2012 conv. con L. 221/2012	In economia	A titolarità comunale - servizio pubblico locale a rilevanza economica	NO
47	Teleriscaldamento	Prassi	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
48	Gestione porto turistico	Prassi	Altro (inserire in note)	Servizio non reso	NO
49	Canile Comunale	Prassi	Altro (inserire in note)	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica - a titolarità del comune capofila di convenzione tra più comuni (comune di Cavour) - servizio all'utenza reso in forma gratuita e spese interamente coperte da fondi di bilancio derivanti dalla fiscalità generale	NO
50	Gestione calore fabbricati comunali	Prassi	Affidamento a terzi	A titolarità comunale - servizio strumentale all'attività istituzionale del comune - affidato tramite convenzione CONSIP - il comune eroga al soggetto affidatario il corrispettivo per il servizio prestato - non vi è contribuzione a carico dell'utenza - l'ente garantisce la manutenzione e la fornitura di energia per il riscaldamento degli immobili comunali per la fruizione degli stessi da parte dell'utenza - l'affidatario non ha alcun tipo di rapporto con l'utenza	NO
51	Riscossione tributi spontanea	Manuale ANAC Sez. Trasparenza SPL	In economia	A titolarità comunale - servizio strumentale all'attività istituzionale dell'ente	NO